

COMUNE DI PONTEY
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE PONTEY
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

c/o Municipio - località Lassolaz, n° 19 - 11020 PONTEY (AO)
Tel. 0166 / 30131/530704 - Fax 0166 / 30317
PARTITA I.V.A. 00101160075

COMUNE DI PONTEY

Regione Autonoma Valle d'Aosta

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE

**approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 10.10.2006
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12.02.2008**

I N D I C E

TITOLO I CAPO I STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

- Art. 1 Servizi forniti
- Art. 2 titolarità delle concessioni
- Art. 3 Richiesta e contratto
- Art. 4 Spese di contratto e tasse
- Art. 5 Decorrenza dei contratti
- Art 6 Scadenze
- Art 7 Durata delle concessioni
- Art 8 Art 9 Domicilio legale
- Art 10 Risoluzione del contratto
- Art 11 Voltura
- Art 12 Trapassi
- Art 13 Modificazioni al regolamento

CAPO II IMPIANTI

- Art. 14 Tubazione di presa
- Art 15 Opere per le tubazioni di presa
- Art 16 Condotte principali
- Art 17 Spese per le tubazioni di presa
- Art 18 Norme tecniche per l'allacciamento
- Art 19 Manovre
- Art 20 Diramazioni interne
- Art 21 Conduzione impianto
- Art 22 Ispezioni

CAPO III CONCESSIONI

- Art. 23 Uso dell'acqua
- Art 24 Eventuali interruzioni e danni
- Art 25 Vincolo
- Art 26 Tipi di concessione
- Art 27 Concessioni spaciali
- Art 28 Sistema di erogazione
- Art 29 Installazione del contatore
- Art 30 Verifiche
- Art 31 Letture
- Art 32 Contatore fermo
- Art 33 Cause di sospensione dal servizio
- Art 34 Modalità dei pagamenti, delle rettifiche e dei rimborsi
- Art 35 Omesso pagamento

TITOLO II DISPOSIZIONI SPECIALI

CAPO I

EROGAZIONE A CONTATORE

Art. 36 Tarife

Art 37 Immobili con più appartamenti

CAPO II

EROGAZIONE A BOCCA LIBERA PER ESTINZIONE DI INCENDI

Art 38 Rubinetti di controllo

Art 39 Uso dell'acqua antincendio

Art 40 Fontanili

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art 41 Il funzionario responsabile

Art 42 Adempimenti

TITOLO I

CAPO I - STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

ARTICOLO 1

SERVIZI FORNITI

1. Il Comune fornisce in distribuzione l'acqua potabile con concessione di erogazione derivata dal civico acquedotto ed i servizi relativi alla raccolta, allontanamento, scarico e depurazione delle acque di rifiuto provenienti dai fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti secondo le proprie competenze e le condizioni e modalità di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 2

TITOLARITA' DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni sono riconosciute a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, per provvedere di acqua potabile le loro proprietà od abitazioni, purché sussistano le condizioni perché l'acqua possa, per carico proprio, giungere nel punto di consegna, nonché per l'allaccio degli scarichi alla pubblica fognatura.
2. L'Amministrazione comunale si riserva di non accogliere quelle domande di concessione che, a suo insindacabile giudizio, non garantiscano una regolare fornitura d'acqua potabile.

ARTICOLO 3

RICHIESTA E CONTRATTO

1. Per l'allacciamento all'acquedotto comunale i richiedenti dovranno presentare al Comune regolare domanda in competente bollo redatta su apposito modulo fornito dall'Ente, nella quale dovranno chiaramente risultare:

- le generalità complete del richiedente;
- il codice fiscale del richiedente;
- il Comune di residenza, la via, o frazione, e numero civico;
- l'indirizzo dove dovrà essere inviata l'eventuale corrispondenza, se diverso da quello soprarichiesto;
- la qualifica del richiedente (proprietario, amministratore, rappresentante della società proprietaria del fabbricato), e quindi, se nel caso, gli stessi dati di cui sopra e relativi alla persona (o Ente o Società) per conto della quale il richiedente agisce. Non sarà ammessa la titolarità della convenzione dell'allacciamento all'acquedotto comunale a nome di persone che non detengono il diritto reale di proprietà;
- nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile, quest'ultimo dovrà apporre alla richiesta il proprio assenso;
- l'indicazione dello stabile per cui è fatta la richiesta (frazione e numero civico; in assenza del numero civico, gli estremi catastali);
- il numero della matricola e la lettura del contatore che dovranno sempre essere comunicati anche in caso di sostituzione del contatore stesso;
- la dichiarazione con la quale il richiedente attesta di aver preso visione del presente regolamento, e che lo accetta senza riserve.

Alla domanda deve essere allegata:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante gli estremi della concessione edilizia;
- b) una planimetria indicante il tracciato dell'allacciamento richiesto ed il punto di consegna proposto. Nel caso di fabbricati di nuova costruzione, qualora il tracciato ed il punto di consegna rimangano quelli già indicati negli elaborati di progetto, sulla domanda dovrà essere dichiarato che l'allacciamento sarà eseguito conformemente agli elaborati già depositati per il rilascio della concessione edilizia.

Sulla domanda di allacciamento presentata, l'Ufficio Tecnico Comunale dovrà esprimere per iscritto, il proprio parere tecnico anche il relazione alle vigenti norme del Piano Regolatore comunale.

ARTICOLO 4

SPESE DI CONTRATTO E TASSE

1. Le spese di contratto, la sua eventuale registrazione, sono a carico del concessionario.

2. Qualunque tassa erariale che venisse imposta sulle concessioni di acqua o sugli apparecchi di misura, sarà a carico esclusivo del concessionario e dovrà essere pagata a richiesta.
3. Per le costruzioni condominiali verranno richiesti tanti diritti di allacciamento quanti sono gli alloggi.
4. All'atto della domanda di allacciamento alla rete idrica comunale, i richiedenti devono corrispondere il contributo di allacciamento stabilito con apposito provvedimento dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 5 DECORRENZA DEI CONTRATTI

1. Tutti gli obblighi relativi alla concessione di acqua potabile hanno effetto per le parti dal momento della firma del contratto, che avviene mediante scrittura privata come da modello predisposto dal Comune.

ARTICOLO 6 SCADENZE

1. Agli effetti della regolarità delle scadenze annuali delle letture dei consumi dell'acqua potabile, le scritture di concessione decorrono dalla data di installazione del contatore.
2. Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura sia posteriore alla installazione del contatore, il canone di allontanamento acque reflue e di depurazione vengono determinati in base alla lettura effettuata all'atto dell'allacciamento alla pubblica fognatura.

ARTICOLO 7 DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Il contratto di fornitura, salvo diverse specificazioni, dovrà essere a tempo indeterminato a meno di disdetta scritta da darsi con lettera raccomandata o resa direttamente presso la Segreteria comunale.
2. E' sempre possibile la risoluzione anticipata del contratto, alle condizioni dettate dall'art. 10 (risoluzione del contratto) del presente regolamento.

ARTICOLO 8 QUOTA FISSA

1. A fronte della stipulazione di contratto di concessione per la fornitura di acqua potabile è introdotta, a carico di ogni unità di utenza finale (ogni alloggio), una quota fissa, a copertura delle spese di lettura contatore, fatturazione, da determinarsi con apposito provvedimento.

ARTICOLO 9 DOMICILIO LEGALE

1. Agli effetti del contratto di concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio legale nel luogo in cui è fatta la fornitura dell'acqua.

ARTICOLO 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si dà luogo a risoluzione del contratto di concessione, con effetto dal primo giorno dell'anno successivo alla richiesta di cui al precedente articolo 7 (durata delle concessioni), nei seguenti casi:
 - a) demolizione o incendio del fabbricato servito;
 - b) cessazione completa dell'esercizio o industria;
 - c) quando si stipulano uno o più nuovi contratti per il medesimo fabbricato.
2. Il Comune ha diritto di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza obbligo di motivazione e senza oneri, obblighi, risarcimenti danni od altro verso il concessionario, nei seguenti casi:
 - a) se il concessionario è addivenuto alla vendita, trapasso o divisione, di tutto o parte dell'immobile servito dall'acquedotto comunale;

b) nei casi previsti dagli articoli 33 (cause di sospensione del servizio) e 35 (omissioni o ritardo nei pagamenti) del presente Regolamento.

ARTICOLO 11 VOLTURA

1. Il Comune può accordare al concessionario, per motivo plausibile, di volturare il contratto ad altra persona. In tal caso, il concessionario verrà liberato dalle obbligazioni derivanti dal contratto di somministrazione, previo pagamento di tutte le somme dovute all'Amministrazione a tale titolo sino alla data di volturazione, solo a seguito della stipulazione di regolare contratto di fornitura da parte del successivo intestatario ed a condizione che il Comune abbia, per iscritto, riconosciuto che tale nuovo contratto sostituisce il precedente.

ARTICOLO 12 TRAPASSI

1. Il concessionario che addivene alla vendita dello stabile, esercizio, industria od alloggio ecc. servito di acqua potabile, è tenuto a darne avviso al Comune, pur rimanendo investito dagli impegni assunti fino a quando non abbia ottenuto la voltura di cui all'articolo 11 (voltura).
2. In caso di morte del concessionario, gli eredi debbono avvertire il Comune ed accettare e sottoscrivere la voltura del contratto a proprio nome.

ARTICOLO 13 MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

1. Le erogazioni dell'acqua potabile sono fatte sotto osservanza delle condizioni prescritte dal presente regolamento e di quelle altre risultanti dalle singole scritture di concessione.
2. L'Amministrazione del Comune fa espressa riserva di introdurre nel presente regolamento le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che si ritengono opportune, intendendo le medesime obbligatorie anche per coloro che già sono investiti di concessione di acqua potabile, qualora l'Amministrazione comunale ritenga necessaria la modificazione per una corretta funzionalità della rete idrica.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano in possesso di concessione di acqua potabile, potranno ottenere dalla Giunta comunale, in casi particolari, motivati ed accertati, la concessione di specifiche deroghe al presente regolamento purché siano finalizzate alla funzionalità della rete idrica.

CAPO II - IMPIANTI

ARTICOLO 14 TUBAZIONE DI PRESA

1. L'acqua viene derivata dalla condotta principale mediante apposita tubazione di presa.
2. La tubazione di presa è di proprietà del concessionario e, pertanto, la manutenzione è totalmente a carico di quest'ultimo per il tratto di tubazione di presa insistente su terreno di proprietà privata.
3. Nel caso di convenzioni fra i privati è necessario il preventivo assenso dell'Amministrazione.
4. La tubazione di presa dovrà, di norma, essere realizzata in polietilene; potrà essere autorizzato dalla Giunta Comunale un diverso materiale qualora la condotta principale risulti posizionata ad una profondità tale da causare rischio di gelo dell'attacco.
5. La profondità dello scavo per la posa della tubazione di presa dovrà obbligatoriamente essere di almeno cm. 70 nel tratto pubblico e nelle vicinanze dello stesso.
6. Sul fondo dello scavo dovrà essere predisposto un letto di posa di sabbia dello spessore di cm.10 ed il tubo verrà ricoperto di sabbia per altri cm. 10.
7. Qualora lo scavo interessi strade dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la copertura:

- ◆ 1^ fase: reinterro con ghiaia naturale, escludendo grossi sassi, e non con la terra proveniente dallo scavo, onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale; detta terra dovrà essere portata in discarica;
- ◆ 2^ fase: getto dello spessore di 15-20 cm. (25 cm. per gli attraversamenti) di calcestruzzo di classe R 100 dosato con 150 Kg/mc di cemento R 325 (magrone), livellato ad una quota inferiore di cm. 2 (cm. 5 per gli attraversamenti) rispetto al piano viabile;

◆ 3^a fase: stesura e cilindratura di conglomerato bituminoso per manti d'usura (tappeto), dello spessore di mm. 30 compressi (mm. 50 per gli attraversamenti), opportunamente raccordato e con larghezza aumentata di cm. 50 per ogni bordo dello scavo;

◆ 4^a fase: ripristino a regola d'arte di tutte le opere ed i manufatti, comprese le banchine.

Prima di procedere alla copertura del tratto di tubazione compreso tra l'allacciamento alla rete pubblica ed il contatore l'utente è obbligato ad avvisare l'Amministrazione comunale che verificherà attraverso sopralluogo il rispetto delle disposizioni e delle norme tecniche. Nel caso l'utente non adempia a tale obbligo l'Amministrazione comunale ha la facoltà di obbligare lo stesso al ripristino della situazione antecedente.

8. Il Comune ha, in ogni tempo, il diritto di applicare alla tubazione di presa qualsiasi apparecchio accessorio di misura o di controllo e l'utente concessionario deve averne cura.

9. Il concessionario dà gratuitamente il libero passaggio ed appoggio attraverso i fondi ed immobili di sua proprietà alle tubazioni di acqua potabile, per il servizio sia pubblico che privato, nonché il libero accesso per le opere di manutenzione.

10. E' vietato al concessionario di intervenire in qualsivoglia modo sulle tubazioni dell'acquedotto comunale e derivazioni, comprese le opere accessorie eseguite dai privati, senza l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 15 OPERE PER LE TUBAZIONI DI PRESA

1. In caso di nuovo allacciamento la fornitura, la posa, la costruzione ed eventuali spostamenti della tubazione di presa (scavi, pozzetti, opere in muratura, ecc.) saranno eseguiti esclusivamente a cura e spese del concessionario, secondo le indicazioni stabilite dal regolamento comunale per la fornitura dell'acqua potabile e secondo le norme tecniche o di opportunità dettate dal Comune.

2. Qualora si verifichi una perdita in una tubazione posta nel sottosuolo pubblico, verranno poste a carico del privato concessionario le spese di riparazione oltre al 50% (cinquanta %) del costo minimo dell'intervento di ricerca del guasto e di ripristino della sede stradale, mentre rimarranno a carico del Comune le altre spese. Qualora in quella sede si accerti la necessità di un intervento più globale e più funzionale il Comune si riserva di esaminare il caso e di disporre in merito.

ARTICOLO 16 CONDOTTE PRINCIPALI

1. Sono a carico del Comune le opere di costruzione e manutenzione delle condotte principali.

ARTICOLO 17 SPESE PER LE TUBAZIONI DI PRESA

1. Le spese per la costruzione e la manutenzione delle opere di presa, per la posa e l'acquisto dei contatori sono a totale carico del concessionario, mentre per quanto attiene alle spese derivanti da manutenzioni si deve fare riferimento a quanto stabilito agli artt. 14, comma 2 e 15, comma 2.

2. La costruzione e la manutenzione delle opere idrauliche di presa è fatta sotto il controllo diretto del Comune secondo le norme di cui agli articoli precedenti.

3. Il Comune ha sempre il diritto di eseguire, a sue spese, qualsiasi lavoro alla tubazione di presa.

4. Qualora si addivenga all'allacciamento di una tubazione di presa ad altra tubazione di presa esistente, conformemente al precedente articolo 14 (tubazioni di presa), il nuovo concessionario, divenendo comproprietario della tubazione di presa esistente, è tenuto a provvedere alle opere edili di propria pertinenza.

5: Qualora, nel corso della ricerca di una perdita il Comune accerti che questa derivi da una tubazione di presa (quindi privata) il concessionario verrà (qualora possibile) tempestivamente avvisato e potrà -entro 24 ore- sostituirsi al Comune nell'intervento di riparazione, reinterro e ripristino dell'area; in caso contrario, vi provvederà direttamente il Comune, addebitando tutte le spese al concessionario. Verranno valutati con apposito provvedimento della Giunta casi di particolare entità e complessità.

ARTICOLO 18 NORME TECNICHE PER L'ALLACCIAMENTO

1. Di norma il pozzetto, realizzato su suolo privato, dovrà possedere le seguenti dimensioni: cm. 70X70, e dovrà prevedere l'installazione, di:
 - saracinesca di intercettazione;
 - contatore (da posizionare attaccato alla saracinesca);
 - valvola di non ritorno;
 - riduttore di pressione;
2. Il Comune non potrà essere ritenuto responsabile di tutti gli eventuali danni, anche arrecati a terzi derivanti dal mancato rispetto di quanto specificato nel comma precedente.
3. All'atto del posizionamento del contatore dovrà essere preventivamente avvertito il Comune per l'apposizione del sigillo da parte dell'addetto comunale.

ARTICOLO 19 MANOVRE

1. E' fatto divieto assoluto al concessionario di manomettere od anche manovrare, gli apparecchi e le tubazioni fino al contatore compreso, che dovrà essere opportunamente sigillato.
2. Delle manomissioni, il concessionario è sempre responsabile ed eventuali danni verranno ad esso addebitati.
3. Il concessionario è obbligato a denunciare immediatamente i guasti che si verificassero.
4. Per la rottura, anche casuale, dei sigilli, è stabilita una penalità fissata con apposito provvedimento, senza pregiudizio delle conseguenze di legge.

ARTICOLO 20 DIRAMAZIONI INTERNE

1. Le diramazioni interne, a partire dal contatore, sono a carico del concessionario, che ne dispone a suo giudizio, in modo però da evitare ogni pericolo di danni alle opere del Comune, fatto salvo quanto previsto al c. 3 dell'art. 14.
2. E' obbligo del concessionario di evitare perdite d'acqua anche se possono essere registrate dal contatore ed è vietato nel modo più assoluto al concessionario di collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni, recipienti od altro, contenenti vapore, acqua calda, acqua non potabile, acqua commista a sostanze estranee o di altra provenienza, apparecchi a cacciata per latrine o provocare ritorni di acqua nell'acquedotto comunale, senza i dovuti accorgimenti tecnici, al fine di garantire che sia reso impossibile l'inquinamento delle acque scorrenti nelle tubazioni dell'acquedotto comunale.
3. Le dovute condizioni possono essere accertate dal Comune nel suo interesse e potranno essere controllate nel caso di modificazioni agli impianti ed alle diramazioni interne.
4. Riguardo a tali diramazioni, il Comune fa espressa riserva di introdurre, occorrendo, altre speciali prescrizioni.
5. Nelle diramazioni per le opere antincendio si osservano le prescrizioni del Titolo II, Capo II del presente Regolamento.

ARTICOLO 21 CONDUZIONE IMPIANTO

1. Il concessionario deve provvedere perché siano preservati dalla manomissione e da guasti il contatore.
2. Il concessionario deve provvedere ad evitare che durante la stagione invernale il gelo provochi danni alla condotta di presa, agli apparecchi relativi ed al contatore. Sono a carico del concessionario le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come pure il compenso per l'acqua che può essere andata persa che verrà calcolata sulla media dei consumi degli ultimi tre anni.
3. Il concessionario deve porre pure la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti e simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersione di acqua. Gli addetti del Comune possono richiamare l'attenzione del concessionario su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati; il concessionario pertanto, sarà tenuto a pagare integralmente l'acqua misurata dal contatore.

ARTICOLO 22 ISPEZIONI

1. Allo scopo di vigilare sull'osservanza di tutte le prescrizioni delle scritture di concessione e del presente regolamento e di accertare le eventuali infrazioni, il Comune avrà sempre diritto di procedere, anche senza preavviso, a mezzo dei

suoi preposti a ciò espressamente autorizzati, all'esecuzione di ispezioni e verifiche, anche nell'interno degli stabili ove l'acqua viene condotta od usata. Il concessionario si impegna a consentire che il personale autorizzato acceda alla proprietà privata nel normale orario di ufficio per eseguire le verifiche e le ispezioni necessarie.

2. Nel caso il privato rifiuti l'accesso e l'ispezione da parte del personale autorizzato, l'Amministrazione comunale disporrà per la notifica all'utente del giorno e l'ora in cui il personale si ripresenterà per le verifiche; nel caso sia nuovamente rifiutato l'accesso, verrà sospeso il contratto di fornitura e la conseguente erogazione dell'acqua potabile sino a quando le verifiche non siano state eseguite; nel frattempo l'utente potrà servirsi delle fontane pubbliche.

3. Qualora nel corso delle verifiche e/o ispezioni il personale comunale accertasse la necessità di eseguire opere di manutenzione, di ripristino o di modifica agli impianti esistenti, motivate da ragioni di interesse pubblico (esemplificativamente, per motivi sanitari, o per perdite d'acqua sulla condotta privata, ecc.), il Sindaco, sulla scorta del rapporto del personale comunale, ordinerà al privato l'esecuzione dei lavori necessari, stabilendo il termine temporale utile. In caso di inadempienza, il contratto d'utenza sarà sospeso, ed interrotta l'erogazione dell'acqua, sino a quando non sia stato ottemperato all'ordine del Sindaco. Nei casi più gravi, al fine di evitare maggiori danni delle pubbliche proprietà, alla collettività od all'incolumità pubblica, l'amministrazione potrà intervenire direttamente per eseguire i lavori necessari, con successiva rivalsa delle opere sull'utente.

CAPO III - CONCESSIONI

ARTICOLO 23 USO DELL'ACQUA

1. Il concessionario ha facoltà di valersi dell'acqua concessa sotto l'osservanza del presente regolamento, per l'uso dichiarato nel contratto ed a servizio dello stabile, locale, stabilimento od esercizio in esso indicato, o delle persone ivi dimoranti, ma non può e non deve erogare, né permettere che venga erogata, una parte qualsiasi di detta acqua ad uso di altri stabili, sotto pena di richiesta di danni o di altra conseguenza di legge.

2. E' vietato al concessionario di fare commercio dell'acqua.

3. E' vietato l'uso improprio del consumo dell'acqua potabile così come previsto dalle norme di legge vigenti.

Nei casi di irrigazione di orti, giardini e tappeti erbosi, fermo restando il divieto come sopradescritto, è tuttavia possibile l'utilizzo di acqua in caso di esubero ai fabbisogni della popolazione.

Il Sindaco, in caso di siccità o comunque di carenze di portata nella rete dell'acquedotto, potrà in ogni momento, mediante apposita ordinanza adeguatamente pubblicata, vietare ogni uso di acqua potabile non strettamente correlato a motivi igienici o sanitari.

4. Spetta al concessionario l'adempimento di ogni obbligo imposto dal regolamento di igiene circa l'uso dell'acqua.

5. Per ogni immobile occorre una distinta scrittura di concessione, che dovrà essere stipulata altresì quando, per uno stesso stabile, si richiedano diversi modi di erogazione, oppure per concessioni di usi diversi.

ARTICOLO 24 EVENTUALI INTERRUZIONI E DANNI

1. Il Comune, anche se stabilisce precisi impegni di fornitura, non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione o aumento di pressione, od altro qualsiasi inconveniente o danno che potesse derivare dalla concessione, ad esclusione del colpo di ariete provocato da errata manovra.

2. In particolare, sono a carico del concessionario i danni che, eventualmente, possono derivare dall'acqua sfuggita dalle tubazioni di presa. Le modificazioni che, per qualsiasi ragione, si rendessero necessarie alle diramazioni interne, sono sempre a carico del concessionario.

3. In caso di interruzione parziale e totale dell'erogazione dell'acqua potabile, se essa duri oltre otto giorni dalla denuncia scritta fatta al Comune (ne fa fede la data del protocollo comunale), il Comune accorderà una proporzionale riduzione del canone dovuto.

ARTICOLO 25 VINCOLO

1. Il concessionario si impegna per tutta la durata della concessione a ricorrere esclusivamente alle concessioni di acqua di questo acquedotto comunale, sia per gli usi attuali che per quelli a venire che gli potessero occorrere, sempre che il Comune non si rifiuti di fornirgliela alle condizioni del Regolamento e tariffa approvati dalle Autorità competenti.

ARTICOLO 26 TIPI DI CONCESSIONE

1. La concessione viene data in via principale per uso potabile ed estinzione incendi, tuttavia sono ammesse, entro i limiti di disponibilità dell'acqua, concessioni per uso industriale od altro.

ARTICOLO 27 CONCESSIONI SPECIALI

1. L'Ente può concedere, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale e per tutti quei casi per cui di norma l'acqua dell'acquedotto non può essere utilizzata; in questo caso la Giunta Comunale, vagliate le disponibilità dell'acquedotto e valutata la richiesta, può concedere, con apposito provvedimento, una concessione speciale, rimanendo però riservato al comune il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore, e comunque quando la disponibilità delle portate degli acquedotti sia tale da non soddisfare appieno le necessità delle concessioni normali. Per i cantieri edili dovrà invece essere installato il contatore e prevista apposita tariffa. La tariffa verrà fissata dall'organo competente.

2. Nel caso di deficienza d'acqua, potranno essere sospese le erogazioni che vengono impiegate per uso diverso dal potabile, con conseguente sospensione del pagamento del prezzo dell'acqua da parte del concessionario.

3. E' concessa la fornitura gratuita di acqua erogata dall'acquedotto comunale alle aziende agricole per gli abbeveratoi di stalla automatici senza rubinetto, allorquando la quantità di acqua prelevata attraverso detti impianti è misurato da apposito contatore. Il relativo consumo verrà scalato dal quantitativo di acqua prelevata dall'utente misurato dal contatore principale.

ARTICOLO 28 SISTEMA DI EROGAZIONE

1. Le concessioni sono fatte, di regola, con sistema a contatore.

2. In casi speciali può essere adottato un altro sistema di misura.

3. Le erogazioni per estinzione incendi sono a bocca libera.

ARTICOLO 29 INSTALLAZIONE DEL CONTATORE

1. E' competenza esclusiva del Comune di scegliere il luogo più adatto, per l'installazione del contatore, acquistato e posizionato a cura e spese del concessionario, in un pozzetto realizzato in luogo esterno, nella proprietà del concessionario, di agevole accesso e di dimensioni che ne rendano agevole la lettura. Laddove non sia possibile tale ubicazione, il pozzetto potrà essere realizzato su proprietà privata non avente libero accesso. Qualora anche quest'ultima ipotesi non fosse possibile, il pozzetto potrà (previo assenso dell'Amministrazione comunale) essere posto su proprietà pubblica gravata da pubblico passaggio; in questo caso, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- ◆ i pozzetti che dovranno realizzarsi sulle reti dell'acquedotto comunale dovranno essere fatti in calcestruzzo, con spessore delle pareti non inferiore a cm. 20, profondità non inferiore a cm. 120 e comunque sempre tale che vi sia un franco di 40 cm. tra la tubazione ed il fondo del pozzetto, previsto in terra o sabbia; le dimensioni minime interne dovranno essere di cm. 80 x 80 (diametro cm. 80 se circolari), con lastra superiore in c.a. e chiusino in ghisa, isolato, di tipo pesante, il tutto carreggiabile.

2. Qualora la sistemazione del contatore risulti o diventi inidonea, il Comune ha la facoltà di farlo spostare a spese del concessionario se il fatto dipende da esso concessionario; in caso contrario, questi pagherà solo l'eventuale differenza fra il costo della tubazione di presa occorrente e quella esistente.

ARTICOLO 30 VERIFICHE

1. Il Comune avrà la facoltà di verificare in ogni tempo, a mezzo di suoi incaricati, i contatori per constatarne le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale e di esercizio.

2. Nel caso il funzionamento risulti scorretto, a causa di manomissione, sarà addebitata al concessionario una penale stabilita dall'organo competente restando impregiudicate le conseguenze di legge.

ARTICOLO 31 LETTURE

1. Ogni anno e, comunque periodicamente, entro la fine di ciascun anno, l'Amministrazione comunale, mediante i suoi incaricati, procede alla lettura delle indicazioni del contatore, per stabilire la quantità di acqua erogata.
2. La lettura si ritiene come fatta in presenza del concessionario e si considera come di fine anno solare.
3. Qualora, in occasione della verifica ordinaria fatta dall'incaricato delle letture dei contatori, questi non avesse, per assenza del concessionario o di persona da lui incaricata, la possibilità di accedere al contatore per rilevarne i dati di consumo dell'acqua, verrà lasciata nella cassetta postale dell'utente apposita cartolina con il consumo dell'anno precedente, ed eventualmente, il giorno e l'ora in cui verrà effettuato il secondo passaggio. In tutti i casi essa dovrà essere restituita, completa di tutte le indicazioni richieste, entro i termini stabiliti nella stessa all'ufficio comunale dei tributi.
4. Qualora non fosse possibile effettuare la lettura per più di due anni, l'Amministrazione provvederà d'ufficio alla sospensione del servizio.
5. Ogni reclamo va indirizzato all'Ufficio Tributi che lo trasmetterà agli organi competenti.

ARTICOLO 32 CONTATORE FERMO

1. Quando venisse constatato che, per una causa qualunque, il contatore ha cessato di registrare il volume di acqua fornito, o sia guasto o inaffidabile o ancora si siano verificate perdite non dipendenti dal concessionario e certificate dall'addetto del Comune, il consumo di acqua verrà calcolato in misura pari alla media dei consumi degli ultimi tre anni.
2. Il concessionario ha l'obbligo di sostituire il contatore entro e non oltre 30 giorni dalla rilevazione del guasto.

ARTICOLO 33 CAUSE DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

1. Senza pregiudizio di ogni azione civile e penale spettante al Comune, qualsiasi inosservanza od infrazione ai disposti di cui agli articoli 12 (trapassi), 14 (tubazioni di presa), 19 (manovre), 20 (diramazioni interne), 22 (ispezioni), 24 (uso dell'acqua) e 35 (omissioni o ritardi nei pagamenti) e del presente regolamento o qualsiasi altra grave infrazione allo stesso da parte del concessionario o di chiunque ne usi per conto del concessionario, diretto ad ottenere o procurare un indebito godimento di acqua dà diritto al Comune:
 - di sospendere il servizio, fino a quando non venga ripristinato lo stato normale del rapporto di fornitura e fino a quando, anche previa diffida, il concessionario non abbia soddisfatto il Comune di ogni suo avere;
 - di risolvere il contratto, per il quale atto è sufficiente un semplice avviso spedito per posta raccomandata o notificato a mani.
2. Nel caso che il Comune non risolva il contratto, il concessionario rimane tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali e non può pretendere alcun abbuono, rimborso od indennità.
3. Il servizio può inoltre essere sospeso quando la mancata denuncia o pagamento dei consumi si protragga per oltre un anno o nei casi previsti dagli artt. 23 (contributo fisso di allacciamento), 35 (omissioni o ritardi nei pagamenti), 37 (immobili con più appartamenti) del presente regolamento.
4. Le spese di riattivazione del servizio, conseguente al pagamento del dovuto, saranno a carico del concessionario e, dietro certificazione dell'Ufficio Tecnico, dovranno coprire anche quelle sostenute dal Comune per la sospensione della fornitura.
5. Dovrà inoltre nuovamente essere corrisposto il contributo di allacciamento previsto dall'art. 4 (contributo fisso di allacciamento) del presente regolamento.
6. Gli eventuali reclami non danno diritto a sospensione o differimento dei pagamenti, salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge e dai regolamenti.

ARTICOLO 34 MODALITA' DEI PAGAMENTI, DELLE RETTIFICHE E DEI RIMBORSI

1. Il pagamento dell'acqua, secondo tariffa e dei diritti e canoni sulle acque di allontanamento vengono eseguiti nel termine e con le modalità previste dalla fatturazione comunale.
2. Il Concessionario può presentare rimostranza entro 60 giorni dalla spedizione o notificazione.

3. Le eventuali rettifiche delle bollette sono effettuate a cura dell'ufficio tributi e comunicate all'utente entro 90 giorni dalla rilevazione.
4. Gli eventuali rimborsi avvengono con mandati di pagamento entro 90 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di accoglimento.
5. Gli eventuali reclami non danno diritto a sospensione o differimento dei pagamenti, salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge e dai regolamenti.

ARTICOLO 35 OMESSO PAGAMENTO

1. Nel caso di parziale o omesso pagamento del consumo di acqua, si procederà tramite la notifica della bolletta ad invitare l'utente al pagamento del dovuto.

Nel caso in cui l'utente non provvedesse comunque al pagamento, verrà redatto il ruolo coattivo per la riscossione degli importi dovuti aumentati degli interessi e sanzioni di legge.

2. E' facoltà del Comune, trascorso un anno dal mancato o parziale pagamento del dovuto, previa diffida da effettuarsi con ordinanza del Sindaco almeno 10 giorni prima, sospendere l'erogazione dell'acqua.

3. L'erogazione viene ripristinata soltanto ad avvenuto pagamento di tutte le somme dovute a seguito del rapporto di fornitura dell'acqua, comprensive altresì delle relative sanzioni e degli interessi di mora per omesso pagamento.

4. Le spese per i lavori e le manovre occorrenti per riattivare l'erogazione sono a carico del concessionario dietro certificazione dell'Amministrazione comunale e devono coprire anche quelle sostenute dal Comune per la sospensione della fornitura.

TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIALI

CAPO I - EROGAZIONE A CONTATORE

ARTICOLO 36 TARIFFE

1. Le concessioni a contatore sono date per contratto dal Concessionario, secondo la tabella delle tariffe approvata dagli organi dell'ente.

2. Il Concessionario si impegna a pagare un canone fisso.

3. Le tariffe per il servizio di fognatura e depurazione sono determinate annualmente secondo le normative di Legge in vigore protempore.

ARTICOLO 37 IMMOBILI CON PIU' APPARTAMENTI

1. Qualora un immobile sia composto da più appartamenti e vi siano quindi più unità immobiliari collegate (pluriutenze) ad un unico contatore centrale, ove non sia possibile installare un contatore per ogni unità immobiliare, si procede alla tariffazione del fabbricato in riferimento ai consumi derivanti dalla lettura del contatore centrale e ad ogni appartamento vengono applicate le condizioni di pagamento previste per l'uso domestico col canone fisso.

2. Nel caso di un contatore centrale che serve più unità immobiliari, le modalità di suddivisione delle spese sono a discrezione del concessionario, non rilevando per il Comune le modalità di suddivisione delle stesse.

CAPO II - EROGAZIONE A BOCCA LIBERA PER ESTINZIONE DI INCENDI

ARTICOLO 38 RUBINETTI DI CONTROLLO

1. Possono essere concesse, previa apposita richiesta concessioni a bocca libera per estinzione incendio; in tal caso, la tubazione di presa termina con un rubinetto di controllo, che viene installato in un punto scelto dall'Amministrazione comunale nella proprietà del concessionario o da lui affidata ed è dato in custodia al concessionario, munito di sigillo, a garanzia della sua chiusura.

2. Il concessionario assume l'obbligo formale di non aprire tale rubinetto se non per necessità derivanti da incendio, e di informare il Comune dell'apertura del suggello entro 24 ore dall'evento.
3. Sono a carico del concessionario tutte le spese compresa quella per la nicchia cassetta o simili, occorrenti per collocare e proteggere il rubinetto di controllo.

ARTICOLO 39 USO DELL'ACQUA ANTINCENDI

1. L'acqua deve essere usata esclusivamente per i servizi di estinzione incendi.
2. L'erogazione dell'acqua ad uso antincendi è gratuita.
3. Le bocche o idranti antincendio sono normalmente del diametro DN 40 e devono essere costruite secondo il tipo adottato dal Comune per i servizi antincendio.
4. Il concessionario non può modificare la disposizione né il numero delle bocche antincendio senza il parere preventivo dell'Amministrazione comunale e senza previa modificazione del contratto di concessione.

ARTICOLO 40 FONTANILI

1. In un programma di contenimento dei consumi, l'uso dei fontanili del pubblico acquedotto è subordinato ai fabbisogni delle utenze ed alle portate delle sorgenti. In considerazione di questo è assolutamente vietato a chiunque non espressamente autorizzato dall'Amministrazione comunale di intervenire sulle valvole di erogazione per modificare la portata, sono fatti salvi dal divieto i casi di incendio.
2. L'Amministrazione si riserva, in caso di danneggiamenti o manomissioni ai fontanili pubblici, di sospendere il servizio e di rivalersi su eventuali responsabili.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 41 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. L'Amministrazione comunale designa un Funzionario Responsabile cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio di fornitura acqua potabile, scarico delle acque di rifiuto e depurazione.

ARTICOLO 42 ADEMPIMENTI

1. Il presente regolamento composto da n. 42 articoli sostituisce ogni altro atto regolamentare e normativo in generale precedentemente adottato in questo Comune nelle materie di cui trattasi.